



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Prot. (vedasi stampigliatura laterale) Area II Staff 1

Napoli, (data del protocollo)

Urgente a mezzo posta elettronica certificata

Ai Sigg. Sindaci Commissari e Commissioni
Straordinarie dei Comuni dell'Area
dell'Area Metropolitana di Napoli
LORO SEDI

Alla Commissione Straordinaria del Comune
di Caivano

Al Presidente della 2^a Sottocommissione
Elettorale Circondariale di Afragola

E, p.c.

Al Sig. Questore

Al Sig. Comandante provinciale dei Carabinieri

Al Sig. Comandante provinciale della Guardia di
Finanza

NAPOLI

Circolare n. 58 /El. Amm/ Reg. 2025

Oggetto: **Consultazioni elettorali di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025.**

- Turno elettorale straordinario nei comuni sciolti per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
- Elezioni del Presidente e del Consiglio regionale della Campania.

Adempimenti preparatori in materia di propaganda elettorale

In vista dello svolgimento delle consultazioni elettorali in oggetto, il Ministero dell'Interno con ministeriale n. 7270 del 5 ottobre u.s. ha richiamato i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale che di seguito si riportano:

A) Delimitazione e assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale diretta

L'art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), com'è noto, ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Ciò premesso, **tra il 33° e il 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 21 ottobre e venerdì 24 ottobre 2025**, ai sensi degli artt. 2 e 3 della citata legge n. 212/1956, le Giunte comunali devono individuare e delimitare, in ogni centro abitato con almeno 150 abitanti e **distintamente per ciascuna consultazione elettorale che avrà luogo nel comune nella stessa data**, gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

In particolare, ai sensi dell'art. 5 della predetta legge n. 212/1956, le Giunte comunali devono provvedere all'assegnazione di uno spazio per ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione stessa.

Per le elezioni Comunali, previste in questa Provincia per il solo Comune di Caivano, affinché il predetto Comune sia posto in grado di assegnare gli spazi, l'organo preposto all'esame delle candidature (2^ Sottocommissione elettorale circondariale di Afragola) dovrà comunicare immediatamente le proprie decisioni (con i numeri d'ordine definitivi derivanti dal sorteggio/rinumerazione delle liste ammesse), oltre che a questa Prefettura, anche al Comune stesso.

Analogamente, per le elezioni regionali, affinché codesti Comuni siano posti in grado di assegnare prontamente gli spazi, questa Prefettura, appena in grado, comunicherà le decisioni degli organi preposti all'esame delle candidature per le elezioni regionali (Ufficio centrale circoscrizionale e Ufficio centrale regionale).

B) Inizio della propaganda elettorale - riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 24 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

C) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Sempre **da venerdì 24 ottobre 2025**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, secondo comma, della citata legge n. 130/1975.

Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ("Regolamento di



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”), come modificato dall’art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Capo dell’amministrazione comunale o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

D) Uso di locali comunali

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ai sensi degli artt. 19, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

E) Agevolazioni fiscali

Nei novanta giorni precedenti l’elezione, ai sensi degli artt. 18, comma 1, e 20, comma 2, della citata legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l’acquisto di spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l’affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti/movimenti politici, si applica l’aliquota IVA del 4 per cento.

F) Limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e per le elezioni regionali

L’art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 ha introdotto limiti di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Agli stessi comuni il medesimo articolo ha esteso l’applicazione di alcune disposizioni contenute nella citata legge n. 515/1993, come da ultimo modificata dalla legge n. 96/2012, riguardanti, tra l’altro, il regime di pubblicità e controllo delle spese elettorali, la nomina del mandatario elettorale e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte di partiti, movimenti politici e liste.

L’art. 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 ha introdotto limiti di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato e di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni regionali.

Alle stesse elezioni regionali il medesimo articolo ha esteso l’applicazione di alcune disposizioni contenute nella già citata legge n. 515/1993 riguardanti, tra l’altro, il regime di pubblicità e controllo delle spese elettorali, la nomina del mandatario elettorale e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte di partiti, movimenti politici e liste.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

G) Diffusione di sondaggi demoscopici

Nei **15 giorni precedenti la data di votazione**, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi **a partire da sabato 8 novembre 2025**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

H) Inizio del divieto di propaganda

Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956, **nel giorno precedente e in quelli della votazione, e quindi da sabato 22 novembre a lunedì 24 novembre 2025**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, **nei giorni della votazione** è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico, purché regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (vedi Capitolo I, paragrafo 6, circolare a carattere permanente n. 1943/V dell'8 aprile 1980).

I) Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con l'ordinato afflusso e deflusso degli elettori.

Si ritiene, peraltro, che l'eventuale presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione (e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento dello scrutinio.

Si pregano le SS.LL. di richiamare il contenuto della presente circolare a tutto il personale interessato, alle Autorità locali di pubblica sicurezza e ai rappresentanti dei partiti e movimenti politici nonché agli organi di stampa e alle emittenti radiotelevisive locali.

IL PREFETTO
(di Bari)

al

Area II Staff 1- Raccordo con gli Enti locali – Consultazioni elettorali
Piazza del Plebiscito n. 22 – 80132 Napoli
Pec: elettorale.prefna@pec.interno.it